

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

(Provincia di Parma)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale (decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) PER I COMUNI DI LANGHIRANO, LESIGNANO DE' BAGNI, NEVIANO DEGLI ARDUINI, PALANZANO, TIZZANO VAL PARMA

Rep. n. 5 del 31/3/2014

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione Montana Appennino Parma Est con la presente convenzione, tra i signori:

- **Bovis Stefano**, nato a Langhirano il 10 agosto 1952 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LANGHIRANO** (codice fiscale: 00183800341), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 24 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Cavatorta Giorgio**, nato a Fornovo di Taro il 14 marzo 1958 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI** (codice fiscale: 00167930346), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Garbasi Alessandro**, nato a Parma il 25 maggio 1983, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI** (codice fiscale: 00215930348), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Maggiali Giorgio**, nato a Palanzano il 18 settembre 1945, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI Palanzano** (codice fiscale: 00452160344), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Bodria Amilcare** nato a Parma il 13 settembre 1950 quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA** (codice fiscale: 00241790344), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 25 febbraio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Bovis Stefano**, nato a Langhirano il 10 agosto 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST** (codice fiscale: 02706560354), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 3 del 16 dicembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

che con atto costitutivo rogato dall'Ufficiale Rogante dell'Ente in data 9 dicembre 2013 repertorio nr. 1 i Comuni di Langhirano, Lesignano dé Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma hanno costituito l'Unione Montana Appennino Parma Est in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;

- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- l'art.7, co.3, della L.R.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. citato come modificato dalla l.r.9/2013 che comprende quella relativa alla Polizia municipale;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Montana Appennino Parma Est, per brevità chiamata Unione, delle funzioni di **Polizia municipale** (decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), **con istituzione del Corpo unico intercomunale di Polizia municipale**, ai sensi della L.R. 23/2004 così come integrata e modificata dalla L.R.8/2013.

In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale -definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni.

2. La gestione associata del Corpo unico intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze del Corpo unico di PM per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;

l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;

il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;

la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

3. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del

pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la L.n.65/1986 e la L.R. 3/1999 fanno relativamente alle funzioni di polizia locale s'intende esteso al territorio dell'Unione

4. Il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale è formato dagli operatori già appartenenti ai Corpi/Servizi di P.M. dei Comuni di Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano val Parma e dal personale successivamente assunto.

5. E' da considerarsi costituito a tutti gli effetti il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Montana Appennino Parma Est.

6. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/fuzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni. E' fatta salva l'articolazione del Corpo unico in Presidi territoriali presso i singoli Comuni, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).

4. Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuano in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.

6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti artt. 6 della presente convenzione.

7. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma all'Unione.

8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Corpo unico, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Corpo Unico in conformità alle disposizioni di cui alla L.65/1986, dalla lr 23/2004 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.

6. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni,

eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

7. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Corpo unico intercomunale vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

8. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

9. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada i relativi introiti, dedotte le spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, vengono retrocessi ai Comuni secondo i criteri che verranno approvati annualmente dalla Giunta dell'Unione

3. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell'Unione sono introitati direttamente dai singoli Comuni su cui sono stati verbalizzati, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo

4. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

6. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

7. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene secondo il criterio riferito al numero dei dipendenti di Polizia Municipale, in servizio presso i Comune aderenti,

fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate su proposta della Giunta dell'Unione.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

8. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi assegnati (contributi) per lo svolgimento della funzione, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

9. La gestione finanziaria del Corpo unico intercomunale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

10. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

11. Il bilancio del Corpo unico intercomunale è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

12. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

13. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. La struttura associata assume la denominazione di "Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale"

2. La sede del Corpo Unico Intercomunale è ubicata a Langhirano. E' prevista una sede centrale per l'allocatione della centrale radio operativa e dei servizi generali.

La Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche e per una migliore erogazione dei servizi, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, prevede l'individuazione di un presidio territoriale per l'area montana.

ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le

spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione.

Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione. I beni acquistati dal Corpo unico durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Corpo unico prima dell'inizio delle attività.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

ART. 7 - COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL CORPO UNICO

1. Ai sensi degli art.5 dello Statuto dell'Unione, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo unico di PM è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo unico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione (qualora tutti i Comuni che costituiscono l'ambito abbiano trasferito la funzione Polizia Locale all'Unione) è l'autorità alla quale il Comandante del Corpo Unico Intercomunale della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Corpo.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.

6. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo Unico è così articolato:

Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia locale del territorio dell'Unione;
La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo;
- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

3) Il Comandante del Corpo Unico, nominato dal Presidente, riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:

ricepire le direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;

svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio,

relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato

Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite.

ART. 8- ARMAMENTO

1. Il personale del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dall'Unione.

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

ART. 9 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI

1. La presente convenzione decorre dalla data di cui all'art. 2, comma 1, ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

ART. 10 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co.6, l.r.21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al

territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 11 - MEDIAZIONE

1. In caso di controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente atto, le parti si impegnano ad investire della questione, prima di adire all'Autorità Giudiziaria, un Organismo di conciliazione per un preventivo tentativo di conciliazione.

2. Per tutte le controversie, sia amministrative che civilistiche che penalistiche, è competente il Foro di Parma

ART. 12 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI (EVENTUALE)

1. Sino all'emanazione del Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale e relativo armamento, si applica, in quanto compatibile il regolamento del Comune di Langhirano
2. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia di Polizia Municipale, Raccolta n. 18 del 14/05/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Langhirano Bovis Stefano

Il Sindaco del Comune di Lesignano de' Bagni Cavatorta Giorgio

Il Sindaco del Comune di Neviano degli Arduini Garbasi Alessandro

Il Sindaco del Comune di Palanzano Maggiali Giorgio

Il Sindaco del Comune di Tizzano Val Parma Bodria Amilcare

Il Presidente dell'Unione Montana Appennino Parma Est Bovis Stefano

Il SEGRETARIO

(Luca De Leo, Forlani)